



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e, in particolare, l'articolo 11 concernente iniziative finalizzate all'innovazione metodologico-didattica;
- VISTO l'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, relativo alla quota di flessibilità del curriculum riservata alle istituzioni scolastiche;
- VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 nn. 88 e 89 recanti norme concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti tecnici e dei Licei;
- VISTO il decreto ministeriale 7 ottobre 2010, n. 211 recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti dai percorsi liceali";
- VISTE la direttiva del 15 luglio 2010, n. 57 concernenti le Linee Guida relative al primo biennio degli istituti tecnici e la direttiva 16 gennaio 2012, n.4 concernente le Linee Guida relative al secondo biennio e al quinto anno degli istituti tecnici;
- VISTA la legge del 13 luglio 2015, n. 107 recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 567 del 3 agosto 2017, finalizzato ad attuare Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado;
- CONSIDERATO che, a decorrere dal 4 settembre 2017, risulta vacante il posto di Direttore Generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incardinata presso questo Dipartimento e che, pertanto, i poteri di firma sono assunti dalla scrivente, in qualità di Capo Dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione

EMANA
IL PRESENTE AVVISO

**Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione
di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado**

Art. 1 – Finalità dell'avviso

Ai fini della piena attuazione dell'autonomia scolastica e del curriculum di scuola, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è promosso, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, un piano nazionale di innovazione ordinamentale, ai sensi dell'articolo 11 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, destinato a 100 classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.

Il corso di studi dovrà garantire, attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia scolastica, alla didattica laboratoriale e all'utilizzo di ogni risorsa professionale e strumentale disponibile, l'insegnamento di tutte le discipline previste

dall'indirizzo di studi di riferimento, entro il termine del quarto anno, in modo da assicurare agli studenti il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il quinto anno di corso, nel pieno rispetto delle Indicazioni Nazionali e Linee Guida.

Art. 2 –Soggetti destinatari

Possono presentare progetti di innovazione metodologico-didattica finalizzati alla realizzazione dei percorsi quadriennali di cui all'articolo 1:

- le istituzioni scolastiche che organizzano percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, sia statali che paritarie, riferiti agli indirizzi di liceo e di istituto tecnico;
- le istituzioni scolastiche statali e paritarie che abbiano già in corso progetti per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, autorizzati con appositi decreti ministeriali. Qualora le proposte progettuali presentate da tali istituzioni vengano valutate positivamente dalla Commissione di cui al successivo articolo 5, le sperimentazioni in atto proseguiranno dall'anno scolastico 2018/2019 secondo le condizioni e la tempistica previste dal decreto ministeriale n. 567 del 3 agosto 2017. Qualora le medesime istituzioni scolastiche non presentino una proposta progettuale ovvero non risultino tra le istituzioni selezionate, non si procederà al rinnovo dei decreti di autorizzazione delle sperimentazioni in atto. Le sole classi intermedie, già funzionanti sulla base dei precedenti decreti ministeriali, completeranno il ciclo sperimentale fino ad esaurimento.

Ciascuna istituzione scolastica può presentare il progetto di sperimentazione per una sola sezione, a partire dalla classe prima, e per un solo indirizzo di studio.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che intendono presentare la propria candidatura devono predisporre, previa deliberazione degli organi collegiali competenti, e in linea con gli orientamenti del Piano triennale dell'offerta formativa, un progetto di sperimentazione di un percorso quadriennale che abbia le seguenti caratteristiche:

- a) indicazione dell'indirizzo – liceale o tecnico – cui si riferisce il percorso sperimentale quadriennale, ai fini del rilascio, al termine dei quattro anni di corso, del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- b) definizione dei quadri orari annuali e settimanali per ciascuna disciplina di studio e per ciascun anno di corso, con il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia scolastica, alla didattica laboratoriale e all'utilizzo di tutte le risorse professionali e strumentali disponibili, garantendo l'insegnamento di tutte le discipline previste dall'indirizzo di studi di riferimento, in modo da assicurare alle studentesse e agli studenti il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti per il quinto anno di corso, entro il termine del quarto anno;
- c) previsione di attivazione di una sola classe prima sperimentale con il numero di alunni previsto dalla normativa vigente, previa presentazione di specifica domanda di iscrizione da parte dei genitori degli studenti. Il progetto indica, pena esclusione dalla procedura di selezione, i criteri di priorità deliberati dal Consiglio di istituto da applicare in caso di eccedenza di richieste di iscrizione. In ogni caso la classe prima sperimentale non può essere articolata con altra classe di percorso quinquennale già attivata nell'istituto statale o paritario. Non possono essere accolte iscrizioni di studenti che hanno già fruito di abbreviazioni del percorso scolastico (anticipi di

iscrizione, esami di idoneità) e, nel corso dei quattro anni di sperimentazione, di studenti provenienti da percorsi di istruzione secondaria di secondo grado quinquennali. Ai fini dell'esame di Stato, non possono essere assegnati alla classe sperimentale candidati esterni e non è consentita l'ammissione all'esame con abbreviazione di un anno per merito;

- d) specificazione di idee progettuali da mettere in campo al fine di promuovere realizzazione di progetti di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado, con il mondo del lavoro, con gli ordini professionali, con l'università e i percorsi terziari non accademici;
- e) previsione di specifiche misure di potenziamento dell'apprendimento linguistico attraverso l'insegnamento di almeno una disciplina non linguistica con metodologia CLIL, a partire dal terzo anno di corso;
- f) individuazione di azioni di valorizzazione delle attività laboratoriali e dell'utilizzo delle tecnologie didattiche innovative per l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e di competenze trasversali, anche attraverso diverse articolazioni del gruppo classe;
- g) previsione di modalità di articolazione del curriculum attraverso l'attivazione di insegnamenti opzionali, anche in funzione orientativa, secondo quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 7;
- h) individuazione delle specifiche modalità di adeguamento e rimodulazione del calendario scolastico annuale e dell'orario settimanale delle lezioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 275/1999, finalizzati anche a compensare, almeno in parte, la riduzione di una annualità del percorso scolastico per conseguire gli obiettivi specifici di apprendimento previsti per ciascun indirizzo di studi, e per realizzare progetti di alternanza scuola lavoro, ai sensi dell'articolo 1, commi 33-43 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- i) dichiarazione di disponibilità a partecipare ad attività formative per i docenti e a monitoraggi qualitativi regionali e nazionali;
- j) per gli istituti paritari, nel caso di approvazione del progetto secondo quanto previsto dal successivo articolo 5, impegno a richiedere entro il 31 marzo 2018 al competente Ufficio scolastico regionale il riconoscimento della parità scolastica relativamente all'attivazione anche del percorso sperimentale, secondo le modalità previste dalla legge n. 62/2000;
- k) dichiarazione di mancanza, per la progettualità, di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato con vincolo ad operare nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili.

Art. 4 – Modalità di presentazione della candidatura

Le istituzioni scolastiche che intendono presentare la propria proposta progettuale, devono far pervenire la propria candidatura tassativamente **dal 20 ottobre 2017 al 13 novembre 2017**, inviando all'indirizzo di posta quadriennali@istruzione.it:

- istanza di partecipazione, secondo il modello (allegato A), comprensiva delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, lettere i) e k) e, esclusivamente per gli istituti paritari, j);
- progetto in formato PDF, debitamente firmato dal dirigente scolastico, elaborato in coerenza con quanto previsto nel precedente art. 3;
- delibera del collegio dei docenti di adesione al progetto di innovazione;
- delibera del consiglio di istituto di adesione al progetto di innovazione.

Tutta la documentazione allegata deve essere inserita in una cartella compressa.

La mancata previsione nel progetto di tutti i requisiti di partecipazione come specificati dal precedente articolo, il mancato invio della documentazione sopra indicata o l'invio del progetto di innovazione in data successiva al 13 novembre 2017 comporta l'esclusione dalla presente procedura di selezione.

Art. 5 – Valutazione delle proposte progettuali

La valutazione delle proposte progettuali è demandata ad una apposita Commissione tecnica, nominata dal Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e composta da almeno 7 tra dirigenti tecnici e funzionari dell'amministrazione esperti per i diversi percorsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Nella valutazione dei progetti la Commissione, sempre nel pieno rispetto delle caratteristiche progettuali di qualità richieste, tiene conto di una equilibrata distribuzione delle classi sperimentali a livello nazionale nell'ambito di tre macroaree (nord- centro – sud) coinvolgendo nel piano di innovazione di tutti i percorsi ordinamentali di liceo e di istruzione tecnica.

La Commissione effettua la valutazione di ciascun progetto, redatto con l'indicazione di tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 e trasmesso alle condizioni di cui all'articolo 4, attribuendo un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza del progetto con le finalità dell'articolo 1 (massimo 20 punti);
- grado di corrispondenza del progetto, anche in termini di innovazione didattica e metodologica, con i requisiti indicati nell'articolo 3 (massimo 40 punti);
- qualità complessiva del progetto di innovazione (massimo 40 punti).

La graduatoria dei progetti approvati è pubblicata sul sito istituzionale del MIUR entro il 20 dicembre 2017

Ai componenti la Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza o altra utilità comunque denominati.

Art. 6 – Durata della sperimentazione

Le istituzioni scolastiche selezionate secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 saranno autorizzate, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, alla sperimentazione di un percorso di studi quadriennale per una sola sezione, a partire dalla classe prima, per ciascuna istituzione scolastica coinvolta nel piano di sperimentazione.

Al termine del ciclo sperimentale, previa valutazione positiva da parte del Comitato scientifico nazionale di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 567 del 3 agosto 2017, la sperimentazione può essere rinnovata. In caso di mancato rinnovo le classi intermedie già funzionanti completano il ciclo sperimentale fino ad esaurimento.

Art. 7 – Pubblicazione atti

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del MIUR.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Rosa De Pasquale

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*